



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

AREA FINANZIARIA

N. 665 DEL REG. GENERALE

N. 112 DELL'AREA

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2022 e s.m.i;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Decreto del Sindaco n. 14 del 24.10.2019 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Renata Razetto le funzioni di responsabile dell'Area Finanziaria;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.10.2022 gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;
- l'atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene delegato il Responsabile dell'Area Finanziaria presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.10.2022 gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 31.10.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.12.2022 gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 assegna al responsabile dell'area Finanziaria l'attività personale per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024";

VISTI:

- il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del predetto C.C.N.L. 16/11/2022 la disciplina della costituzione del Fondo risorse decentrate di cui al medesimo articolo decorre dell'anno 2023, e pertanto le modalità di determinazione delle risorse del Fondo di cui trattasi risultano essere regolate dall'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e sono suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2022, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta a euro 1.414,40 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a euro 1.605,28);

CONSIDERATO tuttavia che alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche ed occorre adeguare sin da subito la costituzione del Fondo alla maggiore spesa determinata dal costo del differenziale delle progressioni economiche;

ATTESO che per il Comune di Vigone tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 1.252,19 e resta confermato nei fondi degli anni successivi;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di

misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 in data 24/11/2022 ad oggetto “Determinazioni in merito alla componente variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 ed indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa”;

RICORDATI i seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l’art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell’art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d’esempio:

- dall’01/01/2018 gli incrementi di cui all’art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall’01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall’01/01/2019 gli incrementi di cui all’art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- maggiorazione della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del segretario comunale,
- fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica

il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2021, sulla base dei cedolini annui (pari a 16,19), non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 tenuto conto delle percentuali dei dipendenti a part-time (pari a 17,02), pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 75/2017 non può essere adeguato in aumento in quanto non si rende necessario garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

PRECISATO che per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019;

EVIDENZIATO che l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, rispetto alla successiva destinazione del fondo consente che, fermo restando il limite descritto al precedente capoverso, sia possibile destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, per l'attivazione di servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

RITENUTO pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2022 con le quote previste dal C.C.N.L. del comparto, siglato in data 21/05/2018:

- per le risorse variabili ex art. 67, comma 5, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 l'integrazione di € 10.900,00 per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano esecutivo di gestione al fine di sostenere i correlativi oneri dei trattamenti accessori del personale (importo stabilito con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 142 in data 24/11/2022);
- per le risorse variabili ex art. 67, comma 5, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 l'integrazione di € 4.500,00 per il finanziamento del "Progetto obiettivo Polizia Locale 2022" ai sensi degli articoli 208 del D.Lgs. 285/92, 67, comma 5, lettera b), e 56-quater, comma 1, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 (importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2022);

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 5.000,00 (importo presunto);
- incentivi per il recupero TARI ed IMU, € 2.000,00 (importo presunto);

- economie fondo lavoro straordinario, € 570,53;

VISTO il prospetto (allegato alla presente deliberazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 pari ad un totale al netto delle decurtazioni di € 82.676,66 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 59.706,13;
- risorse variabili € 22.970,53;

DATO ATTO che il citato prospetto allegato comprende:

- le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti imputate al bilancio 2022, quantificate in € 43.557,00,
- le somme relative alla retribuzione accessoria del segretario comunale nelle voci nuovamente delineate dalla Ragioneria Generale dello Stato per la rilevazione del Conto annuale del Personale anno 2021, intese al Controllo del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (ovvero indennità di risultato, retribuzione di posizione e maggiorazione relativa, indennità aggiuntiva sedi convenzionate) quantificate in € 7.294,00;
- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate in € 5.314,00;

EVIDENZIATO che il totale complessivo di € 126.998,48 rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 pari ad € 127.026,76;

VISTA la certificazione del Revisore dei Conti nel parere di cui al verbale n. 18/2022 in data 28/11/2022 acquisita a protocollo n. 13550 in data 29/11/2022 circa la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 82.676,66 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2022 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 33.257,89
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 8.389,19
Indennità cat. A e B art. 70-septies C.C.N.L. 2016-2018	€ 64,56

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo al netto delle decurtazioni di 82.676,66 di cui risorse stabili € 59.706,13 e risorse variabili € 22.970,53 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;
- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti alla spesa del personale;
- **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 33.257,89
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 8.389,19
Indennità cat. A e B art. 70-septies C.C.N.L. 2016-2018	€ 64,56

- **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica

passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;

- **DI DARE ATTO** che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data del 2 dicembre 2019 di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2019/2020/2021, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2022;
- **DI DARE ATTO** che in base al principio di ultrattività è attualmente in vigore il CCDI giuridico ed economico triennale 2019/2020/2021 sottoscritto in via definitiva in data 19/12/2019,
- **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

Dott.ssa Renata RAZETTO
